



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 23.05.1996
COM(96) 229 def. - COD 426

PARERE DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la

proposta di
REGOLAMENTO (CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE

Introduzione

Il 7 luglio 1992, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio sui nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari (COM(92)295 def. - SYN 426).

Dopo il parere del Parlamento europeo espresso il 27 ottobre 1993, la Commissione ha preparato una proposta modificata che è stata presentata al Consiglio il 1° dicembre 1993 (COM(93)631 def. - COD 426).

Il 23 ottobre 1995, il Consiglio ha adottato una posizione comune a maggioranza qualificata.

Il 12 marzo 1996, il Parlamento europeo ha adottato 6 emendamenti alla posizione comune adottata dal Consiglio il 23 ottobre 1995, in merito alla proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari¹.

Obiettivi del regolamento

Attualmente, nell'Unione europea i prodotti alimentari possono essere in genere immessi sul mercato senza una valutazione o autorizzazione preliminari.

Recentemente, ha fatto la sua comparsa una nuova serie di materie prime, processi e tecnologie, comprendenti, ma senza limitarsi ad esse, la biotecnologia moderna e le tecniche di modificazione genetica. Queste innovazioni mirano ad esempio a migliorare gli aspetti nutrizionali e dietetici dei prodotti alimentari, a promuovere una maggiore efficienza tecnica a livello di produzione e di distribuzione, a ridurre il rischio di contaminazione microbiologica o ad orientarsi verso raccolti con un minore utilizzo di antiparassitari. Per garantire la protezione dei consumatori ed evitare che si formino ostacoli agli scambi nel mercato interno, si è ritenuto necessario creare una procedura comunitaria per l'immissione sul mercato dei "nuovi prodotti alimentari" frutto di queste innovazioni e prevedere una valutazione di sicurezza, nonché precise disposizioni in materia di etichettatura. La proposta ha pertanto una grande importanza dal punto di vista della protezione dei consumatori e dell'informazione, nonché per il buon funzionamento del mercato interno e la diffusione delle nuove tecnologie nel settore agro-alimentare. A giudizio della Commissione, esiste un accordo generale tra le istituzioni circa la necessità urgente di normative comunitarie al riguardo.

¹ GU C 190 del 29.7.1992, pag. 3.

Parere della Commissione

Conformemente al paragrafo 2, lettera d) dell'articolo 189 B del trattato CE, la Commissione esprime il seguente parere su questi emendamenti.

La Commissione concorda con il Parlamento che il regolamento dovrebbe entrare in vigore il più presto possibile e, di conseguenza, è favorevole all'**emendamento 48** che riduce il periodo di attuazione del regolamento da 12 mesi a 90 giorni.

La Commissione condivide le preoccupazioni del Parlamento esposte nell'**emendamento 53** onde garantire che gli additivi alimentari, gli aromi e i solventi da estrazione siano conformi allo stesso livello di sicurezza dei nuovi prodotti alimentari e condivide questo principio. Essa, tuttavia, non può esprimere parere favorevole sul testo dell'emendamento 53 in quanto esso implica che l'esclusione è condizionale e comporta la necessità di un'azione specifica. La Commissione desidera sottolineare che la direttiva quadro sugli additivi alimentari (89/107/CEE)² e la posizione comune adottata dal Consiglio il 22 dicembre 1995, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari³, prevedono già lo stesso livello di sicurezza come per i nuovi prodotti alimentari, ivi compresa la consultazione obbligatoria del Comitato scientifico dell'alimentazione umana su ogni questione che possa avere ripercussioni sulla salute pubblica. Per i solventi da estrazione, la direttiva 83/344/CEE⁴ prevede già un simile elevato livello di protezione della salute pubblica.

L'**emendamento 54** stabilisce che le disposizioni in materia di etichettatura dell'articolo 8 si applicano ai nuovi prodotti ed ingredienti alimentari che sono oggetto di una procedura di notifica semplificata. Preso di per sé, l'emendamento non solleva difficoltà in quanto chiarisce semplicemente l'intenzione della posizione comune di applicare una serie coerente di norme di etichettatura a tutte le categorie di nuovi prodotti alimentari. Questo emendamento va però visto in congiunzione con l'**emendamento 55** che sopprime i termini "in modo significativo" all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della posizione comune, con la conseguenza che l'etichettatura di nuovi prodotti alimentari sarà necessaria in tutti i casi in cui un nuovo alimento è diverso da quelli prodotti in modo convenzionale. Bisogna ricordare che l'etichettatura di differenze significative rispecchia fedelmente l'applicazione del principio scientifico riconosciuto a livello internazionale dell'"equivalenza sostanziale" su cui si basa il regolamento. Secondo la posizione comune, un operatore se può fornire prove secondo cui il prodotto o l'ingrediente alimentare è sostanzialmente equivalente, sa di poter ricorrere alla procedura di notifica e il prodotto non necessita un'etichettatura specifica. Con la nuova formulazione dell'emendamento 55, l'operatore non può essere sicuro

² GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

³ GU C 59 del 28.2.1996, pag. 37.

⁴ GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28.

che il suo prodotto sostanzialmente equivalente non presenti differenze trascurabili e, di conseguenza, la procedura di notifica può diventare inutilizzabile nella pratica.

La Commissione comprende le preoccupazioni del Parlamento di garantire che i consumatori siano informati in merito a tutte le differenze tra i nuovi prodotti alimentari e quelli prodotti in maniera convenzionale. Tuttavia, l'applicazione di un criterio che comporterebbe un obbligo di etichettatura speciale anche per i nuovi prodotti alimentari che sono sostanzialmente equivalenti può dare adito a difficoltà pratiche. Soprattutto nel caso degli ortofrutticoli, fattori climatici e geografici, quali il tipo di terreno, possono avere un notevole effetto sulle caratteristiche del prodotto finale. Ad esempio, le variazioni climatiche da un anno all'altro provocano differenze nel raccolto finale. In queste circostanze, può rivelarsi difficile decidere quali siano i parametri da applicare per determinare se un nuovo prodotto alimentare è diverso dal suo omologo prodotto in maniera convenzionale. Ai fini di un'informazione valida al consumatore, la Commissione ritiene che un prodotto debba essere etichettato soltanto se presenta caratteristiche che vanno al di là della gamma delle variazioni naturali e che possono incidere sulla composizione, sul valore nutrizionale o sugli effetti o l'uso previsto dei prodotti. La Commissione non può pertanto accogliere questi due emendamenti e ritiene che si debbano esplorare tutte le vie atte a precisare il concetto di differenza in modo che gli operatori economici dispongano di una maggiore certezza giuridica.

L'attuale testo della posizione comune prevede che la presenza di un organismo geneticamente modificato non debba essere indicata sull'etichetta se la sua presenza è unicamente dovuta a caratteristiche agronomiche e non modifica le caratteristiche del prodotto stesso. Questa esenzione concernerebbe ad esempio il granturco che è geneticamente modificato per aumentare la resistenza ai parassiti. Gli **emendamenti 51 e 52** hanno l'effetto di sopprimere questa esenzione. La Commissione non condivide l'opinione del Parlamento secondo cui la presenza di organismi geneticamente modificati debba essere sempre indicata sull'etichetta del prodotto in causa, anche se questa presenza non ha effetti sulle proprietà del prodotto. L'etichettatura alimentare ha lo scopo di informare i consumatori sulle caratteristiche degli alimenti. Le informazioni sui metodi di produzione e sulle caratteristiche agronomiche sono necessarie soltanto se essi hanno un effetto sul prodotto finito. L'introduzione inoltre di una disposizione di questo tipo renderebbe necessario stabilire sistemi di distribuzione separati per prodotti alimentari contenenti OGM - cosa estremamente difficile da attuare nella pratica - oppure prevedere un'etichettatura sistematica in tutti i casi in cui il prodotto può contenere OGM. Sorgerebbero problemi particolari nel caso delle importazioni, in quanto nessuno dei principali partner commerciali della Comunità prevede un'etichettatura per questi casi e il prodotto OGM è normalmente mescolato al prodotto convenzionale prima della spedizione nell'UE.

Inoltre, l'emendamento 51 prevede l'etichettatura di "un organismo geneticamente modificato mediante tecniche genetiche". Secondo la Commissione, questa formulazione dà adito ad un'incertezza giuridica, in quanto il concetto usato non è abbastanza preciso e non corrisponde ad una definizione già esistente. La direttiva 90/220/CE fornisce già una chiara definizione degli OGM e questo è il motivo per cui si propone di farvi riferimento nell'etichettatura di nuovi prodotti alimentari.

In base a questa analisi, la Commissione ha accolto un emendamento (n. 48) nella sua proposta modificata. La Commissione desidera comunque sottolineare che esiste un accordo generale sulla necessità urgente di elaborare un buon quadro regolamentare per i nuovi prodotti alimentari a livello comunitario. A tal fine, la Commissione opererà in modo costruttivo con le istituzioni nelle altre tappe della procedura decisionale istituzionale, ricorrendo a tutte le possibilità disponibili onde risolvere i problemi in sospeso sopra individuati.

Proposta modificata di
**regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sui nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari**

(presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE)

Proposta attuale

Proposta modificata

Articolo 15, 1° paragrafo

Il presente regolamento entra in vigore
12 mesi dopo la pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

Il presente regolamento entra in vigore
90 giorni dopo la pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

COM(96) 229 def.

DOCUMENTI

IT

10 15

N. di catalogo : CB-CO-96-240-IT-C

ISBN 92-78-04464-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo